

Provvedimento n. 3 del 2 settembre 1993

BANCA CARIGE Spa / C.R. SAVONA Spa

LA BANCA D'ITALIA

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n.287;

VISTO il Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991 n. 461;

VISTA la propria comunicazione del 7 aprile 1993, con la quale ha disposto l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTA la documentazione acquisita nel corso della suddetta istruttoria,

CONSIDERATO il parere espresso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90, nella sua adunanza del 23 agosto 1993;

CONSIDERATO che i legali rappresentanti delle parti hanno dichiarato di rinunciare, con lettera del 21 aprile 1993, al diritto di audizione ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 287/90;

CONSIDERATE le seguenti circostanze:

la CARIGE Spa e la CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA Spa, nonchè la FONDAZIONE C.R. Savona, hanno stipulato un accordo relativo alla sottoscrizione integrale da parte della CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Spa dell'aumento di capitale della CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA Spa da L. 110 mld. a L. 130,4 mld.

A seguito dell'operazione la CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA avrebbe acquisito un'interessenza pari al 15,6% del capitale della CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA.

Nel predetto accordo erano anche previsti:

- la costituzione di commissioni paritetiche per “la formulazione di politiche strategiche coordinate [...] con particolare riferimento al presidio del territorio e alle politiche di prezzo”;
- un presidio territoriale attraverso l’attuazione di una concordata politica degli sportelli.

L’accordo coinvolge due enti creditizi la cui operatività si esplica principalmente nella regione Liguria e, più in particolare, nelle province di Genova e Savona, che rappresentano parti rilevanti del mercato nazionale.

Le quote di mercato detenute complessivamente dalle parti aderenti all’accordo nella regione Liguria sono pari, alla data del 31 dicembre 1992, al 30,35% relativamente ai depositi e al 25,28% relativamente agli impieghi. Nella provincia di Savona le quote aggregate delle due banche raggiungono il 45,16% e il 51,83% rispettivamente per i depositi e per gli impieghi: nella provincia di Genova tali quote si ragguagliano al 32,59% per i depositi e al 24,12% per gli impieghi.

La Banca d’Italia, nella comunicazione del 7 aprile 1993 di avvio dell’istruttoria, ha ipotizzato che le attività previste dalle clausole del predetto accordo rientrassero tra quelle indicate nell’art. 2, secondo comma, lettere a) e c), della legge n. 287/90, che consistono nel:

- fissare direttamente i prezzi di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
- ripartire i mercati.

La Banca d’Italia ha in particolare fatto presente alle parti che le predette attività, in quanto poste in essere da imprese in grado di incidere in modo sensibile sulle condizioni di mercato, avrebbero potuto integrare un’intesa vietata ai sensi del citato art. 2 della legge.

Le parti, nel corso dell’istruttoria, hanno preso atto dei rilievi critici riguardanti i profili di concorrenza e, al fine di eliminare ogni aspetto potenzialmente lesivo, hanno assunto l’impegno alla sottoscrizione di un nuovo accordo, conforme ai principi ispiratori della legge n. 287/90.

In data 9 giugno 1993, le parti, tenuti presenti i principi e i criteri della normativa a tutela della concorrenza e del mercato, hanno comunicato un nuovo protocollo d’intesa, sostitutivo dell’accordo precedente, nel quale risultano integralmente eliminate le disposizioni dell’accordo originario contestate in sede di avvio dell’istruttoria.

Alla luce dell’indagine sopra condotta, la Banca d’Italia considera che il nuovo accordo comunicato dalle parti ha tenuto conto dei rilievi formulati, nel rispetto della normativa di tutela della concorrenza.

VALUTATE le esposte considerazioni, la Banca d’Italia:

DISPONE

la chiusura dell’istruttoria in relazione alle ipotesi di infrazione delineate nell’atto di avvio del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della legge n. 287/90, può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA
Antonio Fazio